



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NEL LAGO DI MONTEPULCIANO

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 14.03.2018)

Indice

Art. 1 DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA.....	3
CAPO I - COMITATO TECNICO CONSULTIVO DI GESTIONE E SUE FUNZIONI.....	3
Art. 2 COMITATO TECNICO CONSULTIVO DI GESTIONE.....	3
Art.3 COMPITI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO DI GESTIONE.....	4
CAPO II – GLI STRUMENTI DI GESTIONE	4
Art. 4 PIANO DI GESTIONE ITTICA.....	4
Art. 5 CALENDARIO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA.....	5
CAPO III – PESCA PROFESSIONALE E DILETTANTISTICA.....	5
Art. 6 CONCESSIONE PER LA PESCA PROFESSIONALE.....	5
Art. 7 CONCESSIONE PER LA PESCA DILETTANTISTICA.....	6
Art. 8 MODALITA’ DI PESCA	7
Art. 9 ATTIVITA’ DI CARPFISHING	7
CAPO IV – VIGILANZA E GESTIONE	7
Art. 10 VIGILANZA E DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEI DIRITTI DI PESCA.....	7
ART. 11 SANZIONI	8
Art. 12 CONVENZIONI PER LA GESTIONE.....	9
Art. 13 IMPIEGO DEGLI INTROITI DELLE CONCESSIONI.....	9
CAPO V – NORME FINALI.....	9
Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	9

Art. 1

DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

Il Comune di Montepulciano è titolare del diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago di Montepulciano, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 30 del 20/06/2016, del Consiglio comunale n. 53 del 25.07.2016 e del relativo atto di concessione di diritto demaniale di pesca.

L'esercizio della pesca nelle acque del lago di Montepulciano è concesso dal Comune a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, previo pagamento del corrispettivo di concessione e nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e, trattandosi di una Riserva Naturale ed una ZSC/ZPS ai sensi della L.R. 30/2015, tale concessione viene rilasciata anche nel rispetto della prioritaria esigenza di salvaguardia e conservazione della restante fauna oggetto di tutela.

L'esercizio del diritto esclusivo di pesca deve conformarsi alle norme e agli strumenti di tutela delle specie e degli habitat naturali e seminaturali previsti dalle specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla L.R. 30/2015, alle DGR 644/2004, 454/2006, 1223/2015 e al Piano di Gestione della ZSC/ZPS.

La concessione all'esercizio della pesca, sia professionale che dilettantistica, è rilasciata nel rispetto della prioritaria esigenza di conservazione della ittiofauna lacustre. Le acque sottoposte alla disciplina di diritto esclusivo di pesca sono perimetrare con apposite tabelle di segnalazione di colore giallo con la scritta: Comune di Montepulciano "Acque sottoposte al diritto esclusivo di pesca "Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 14.03.2018;

CAPO I - COMITATO TECNICO CONSULTIVO DI GESTIONE E SUE FUNZIONI

Art. 2

COMITATO TECNICO CONSULTIVO DI GESTIONE

Al fine di gestire le risorse ittiche del lago di Montepulciano, il Comune si avvale di un Comitato Tecnico di Gestione la cui composizione è demandata alla Giunta Comunale. Il Comitato dovrà essere presieduto dal Sindaco o suo delegato, ne farà parte un tecnico ittiologo e/o idrobiologo e dovrà garantire la presenza di un rappresentante della pesca professionale, dei rappresentanti delle associazioni locali della pesca sportiva, di un tecnico del Comune e di un rappresentante del servizio di Polizia Locale (municipale o provinciale).

Le riunioni del Comitato saranno verbalizzate a cura di un dipendente con profilo amministrativo dell'Ente.

Il Comitato dura in carica 4 anni e i membri possono essere rinnovati per una sola volta e comunque la sua durata non va oltre la durata della concessione di diritto demaniale di pesca sottoscritta con la Provincia.

Regolamento comunale per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Montepulciano
In caso di dimissioni di uno o più componenti l'organo competente alla designazione potrà procedere alla sostituzione.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, le decisioni sono prese con il consenso della maggioranza dei componenti designati.

Il Comitato Tecnico consultivo di gestione per il Lago di Montepulciano avrà sede presso il Centro Visite del Lago di Montepulciano.

Al tecnico ittiologo o idrobiologo sarà riconosciuto il gettone di presenza pari a quello dei membri del Consiglio Comunale e il rimborso spese di viaggio se dovute, per raggiungere la sede del Comitato in occasione delle riunioni.

Art.3

COMPITI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO DI GESTIONE

Il Comitato tecnico consultivo di gestione è preposto alla conservazione della fauna ittica e dell'equilibrio idrobiologico e alla regolamentazione dell'attività di pesca attraverso l'adozione di interventi di monitoraggio e studio delle varie specie ittiche presenti nel lago. A tal fine il comitato tecnico propone alla Giunta Comunale:

- il piano di gestione ittico del lago;
- la stesura annuale del calendario per l'esercizio della pesca professionale e dilettantistica sul lago di Montepulciano;
- il numero delle concessioni da rilasciare per l'esercizio della pesca di professione, sulla base delle valutazioni emerse dal piano di gestione ittico;
- i piani di intervento concordati con il Coordinamento di Vigilanza operante sul lago;
- il parere circa le captazioni di acqua disposte dai comuni territorialmente competenti;
- la collaborazione tra i vari enti al fine di promuovere iniziative volte al miglioramento ambientale del lago.

Il Comitato potrà avvalersi anche di esperti e collaboratori scientifici delle Università e degli Istituti Zooprofilattici competenti; poiché ci troviamo in una ZSC/ZPS per le attività inerenti la gestione del lago, dovranno essere richiesti nulla osta e valutazione di incidenza (D.G.R.T 12.02.2018 N. 119)

CAPO II – GLI STRUMENTI DI GESTIONE

Art. 4

PIANO DI GESTIONE ITTICA

Il Piano di gestione ittica è lo strumento di valutazione ed indirizzo per la conservazione della fauna ittica e la regolamentazione dell'attività di pesca.

Il Piano di gestione ittica è redatto, da un tecnico – nominato dalla Giunta comunale - sulla base della proposta del Comitato tecnico di gestione ed è approvato dal Consiglio Comunale ogni 5 anni, salvo eventuali aggiornamenti a seguito di valutazione annuale.

Il piano di gestione dovrà contenere:

- i dati relativi alla dinamica di popolazione delle specie ittiche presenti nel lago;

Regolamento comunale per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Montepulciano

- i piani di prelievo alieutico ritenuti compatibili con la tutela della fauna ittica;
- il programma per il recupero e l'incremento delle specie autoctone e il contenimento di quelle alloctone;
- le indicazioni tecniche ritenute più idonee ai fini della tutela e della valorizzazione degli habitat lacustri;
- le misure disciplinari relative alla pesca professionale e dilettantistica, ivi compreso il numero massimo delle concessioni di pesca professionale rilasciate per il lago;
- gli indirizzi in materia di vigilanza;
- indicazione delle aree dove è vietato pescare.

Il Piano dovrà disciplinare la pesca professionale e dilettantistica indicando altresì il numero massimo delle concessioni di pesca professionale da rilasciare.

Nell'ambito del piano di gestione ittica dovrà essere predisposto un programma di recupero faunistico delle specie autoctone prevedendo l'eliminazione o comunque il contenimento delle specie non desiderate. Dovrà essere fornita inoltre una indicazione di massima circa le modalità generali di intervento della vigilanza sul lago.

Art. 5

CALENDARIO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Il calendario per l'esercizio della pesca viene approvato entro il 31 dicembre di ogni anno a cura della Giunta Comunale e sulla base della proposta del comitato tecnico consultivo.

Il calendario stabilisce:

- le misure minime nonché i periodi in cui consentire l'esercizio della pesca professionale e dilettantistica;
- l'importo della tassa annuale di concessione comunale per la pesca professionale;
- l'importo della tassa di concessione giornaliera, settimanale e annuale per la pesca dilettantistica;
- le specie ittiche ed il numero dei capi che ciascun pescatore può prelevare per ogni singola specie, le taglie minime, gli attrezzi consentiti ed i periodi di divieto per la pesca professionale e dilettantistica
- i soggetti cui applicare eventuali riduzioni o esenzioni.

Nel calendario dovranno essere indicati i luoghi e le modalità di pagamento delle tasse e del rilascio del relativo permesso.

Il calendario sarà pubblicato all'albo pretorio on line, nel sito istituzionale del Comune e reso noto anche attraverso strumenti cartacei.

CAPO III – PESCA PROFESSIONALE E DILETTANTISTICA

Art. 6

CONCESSIONE PER LA PESCA PROFESSIONALE

L'esercizio della pesca professionale è concesso annualmente, dall'Ufficio competente del Comune, ai singoli "Pescatori di Mestiere" o associati in cooperative o imprenditori

Regolamento comunale per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Montepulciano agricoli e come tali iscritti negli appositi registri ai sensi degli artt. 21 e 22 del R.D. 08/10/31 n.1604, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di gestione ittica di cui all'art. 4 e del calendario di cui all'art. 5 e a seguito del versamento della tassa regionale di concessione. Le domande per il rilascio della concessione all'esercizio della pesca professionale dovranno pervenire al Comune – servizio attività produttive - entro il 1° dicembre dell'anno corrente (anno di approvazione del presente regolamento). Qualora il numero delle richieste pervenute per il rilascio delle concessioni risulti superiore al numero dei posti disponibili, il Responsabile del servizio del Comune stilerà un'apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

1. essere residente o avere sede nel territorio comunale lambito dalle acque del lago ove si richiede la concessione;
2. non essere titolare di altre concessioni sul territorio nazionale per l'esercizio della pesca professionale;
3. non aver riportato sanzioni amministrative e/o penali nell'esercizio della pesca;
4. essere residente in Provincia di Siena;
5. la data di presentazione della richiesta di concessione per l'esercizio della pesca.

A parità di titoli si dovrà procedere mediante sorteggio.

Il Comune cura la tenuta di un apposito registro ove sono iscritti annualmente i nominativi dei pescatori professionisti titolari della concessione di pesca nel lago nonché annotate le quantità del pescato ed eventuali sanzioni comminate.

Le concessioni sono rinnovate entro il 28 febbraio di ogni anno e sono nominative, personali e non trasmissibili; il rilascio è subordinato al pagamento della tassa regionale di concessione, valida per l'anno in corso, su apposito bollettino intestato a Regione Toscana, nonché al pagamento del diritto di pesca professionale annuale da versare al Comune nei modi e nei termini inseriti nel piano ittico.

La durata della concessione per la pesca professionale viene stabilita in 5 anni.

Ai fini della validità della concessione è richiesto comunque il pagamento annuale della tassa regionale e comunale.

Alla scadenza dei 5 anni si provvederà alla stesura di una nuova graduatoria nella quale sarà garantito il diritto di priorità ai titolari precedenti che abbiano comunque presentato istanza.

I titolari delle concessioni per la pesca professionale dovranno far pervenire al Comune, entro il 1° dicembre di ogni anno, un prospetto riassuntivo della quantità di pescato per ogni singola specie di ittiofauna.

Art. 7

CONCESSIONE PER LA PESCA DILETTANTISTICA

Ai pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca, ai sensi dell'art.15 della legge regionale n. 7/2005, nel rispetto di quanto disposto dal Piano di gestione ittica e dal calendario annuale è concesso l'esercizio della pesca nelle acque del Lago di Montepulciano, previo pagamento del diritto di pesca il cui importo e modalità sono indicate nel calendario per l'esercizio della pesca.

All'atto del pagamento del diritto di pesca dilettantistica viene rilasciata l'autorizzazione personale che potrà essere utilizzata per la raccolta dei dati tecnici secondo le indicazioni contenute.

Regolamento comunale per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Montepulciano
Il Comune cura la tenuta di un apposito registro ove sono iscritti i nominativi dei pescatori titolari del permesso di pesca dilettantistica nonché annotate le eventuali sanzioni comminate.

Art. 8

MODALITA' DI PESCA

Il pescatore è responsabile in via esclusiva di ogni danno da lui arrecato alle persone o alle cose e non potrà mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il Comitato tecnico di gestione può proporre la sospensione temporanea della validità delle concessioni rilasciate qualora, sulla base di rilievi tecnici, sia accertata la sussistenza di condizioni di pericolo relativamente alla consistenza della ittiofauna, derivante da comprovati motivi igienici o sanitari, e da particolari o eccezionali eventi climatici e/o ambientali.

Art. 9

ATTIVITA' DI CARPFISHING

Per attività di carpfishing si intende una tecnica di pesca a fondo, senza galleggianti con un singolo amo per ogni lenza e canne appoggiate su appositi supporti con l'utilizzo di segnalatori acustici o visivi elettronici con esca costituita da bouilles o granaglie adeguatamente bollite:

1. il carpfishing è ammesso solo nelle zone espressamente individuate dal Comune e segnalate con appositi cartelli;
2. è vietato costruire piattaforme fisse o mobili e modificare in qualsiasi modo l'ambiente naturale;
3. è severamente vietato montare tende **permanenti** ed accendere fuochi.

CAPO IV – VIGILANZA E GESTIONE

Art. 10

VIGILANZA E DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEI DIRITTI DI PESCA

La vigilanza sulla osservanza del presente regolamento e delle vigenti norme in materia di pesca e del Piano di gestione, è affidata al Servizio di Polizia Municipale con il Coordinamento di vigilanza faunistico ambientale **competente in materia** oltre che agli agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, agli agenti volontari delle associazioni di pescatori e della vigilanza volontaria ambientale, di cui alla L.R. 23/01/98 n. 7 e a tutti coloro che viene attribuita tale funzione dalla normativa Regionale, Nazionale ed Europea.

I soggetti addetti alla vigilanza dovranno comunicare rapporto scritto circa le infrazioni rilevate nell'attività di pesca professionale e dilettantistica da inviare al Responsabile della tenuta del registro.

**ART. 11
SANZIONI**

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni di seguito descritte:

Violazione	Sanzione in euro
Pesca senza permesso	da 25 a 150
Pesca in periodo di divieto (compreso le specie non catturabili durante la notte)	da 25 a 150
Pesca sotto taglia legale	da 50 a 300
Pesca di capi eccedenti	da 25 a 150 (per capo)
Pesca in zone non consentite	da 25 a 150
Pesca con attrezzi non consentiti: 1. numero eccedente di canne 2. reti da pesca 3. sonar, apparecchi elettrici, elettromagnetici	da 25 a 150 da 100 a 600 da 25 a 150
Detenzione eccedente o non consentita di pasture, esche o altre sostanze	da 25 a 150
Commercializzazione, detenzione e rilascio di specie non direttamente provenienti dai laghi	da 25 a 150
Pesca con pesciolino vivo	da 100 a 600
Mancata restituzione del tesserino	da 5 a 30
Mancata compilazione del tesserino	da 5 a 30
Attivazione di carp fishing (art.9)	da 25 a 150

Le sanzioni sopra descritte devono essere pagate direttamente al Comune nei modi indicati dalla documentazione di accertamento.

Oltre alle sanzioni amministrative saranno applicate le sanzioni accessorie

Per ogni altra violazione delle norme in materia di pesca non espressamente richiamata nel presente articolo si applica quanto disposto in materia sanzionatoria dagli art. **19 e 20** della L.R. **n. 7/2005**

In caso di violazione, oltre alle sanzioni amministrative descritte, saranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:

- prima violazione: sospensione da uno a tre anni della concessione del diritto esclusivo di pesca, previo ritiro del permesso di cui all'art.7.
- seconda violazione: definitiva revoca della concessione del diritto esclusivo di pesca, con ritiro del permesso a titolo di interdizione definitiva.

Le violazioni di legge relative ad alterazioni dell'ambiente, abbandono di rifiuti, l'accensione di fuochi e il campeggio abusivo sono già sanzionate ai sensi delle vigenti leggi in materia. Ove tali gravi violazioni vengano commesse durante l'esercizio della pesca, si provvederà ad applicare direttamente la sanzione accessoria della revoca definitiva della concessione.

Art. 12

CONVENZIONI PER LA GESTIONE

Il Comune può stipulare apposite convenzioni con le associazioni operanti sul territorio del Comune di Montepulciano, nonché con altri operatori economici per lo svolgimento delle seguenti attività:

- la riscossione dei diritti di rilascio di concessione per la pesca dilettantistica giornaliera, settimanale e annuale;
- la divulgazione del calendario annuale per l'esercizio della pesca;
- l'effettuazione di interventi di studio, ripopolamento, censimento e tutela della fauna ittica e degli habitat lacustri;
- la realizzazione di iniziative o manifestazioni volte alla promozione e alla tutela del territorio.

Art. 13

IMPIEGO DEGLI INTROITI DELLE CONCESSIONI

Le somme introitate a titolo di diritti di concessione per l'esercizio del diritto esclusivo della pesca, ovvero a titolo di sanzioni amministrative di cui al precedente art. 11, saranno impiegate per garantire il corretto svolgimento dell'esercizio di pesca e per favorire iniziative per la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico del lago, e degli habitat lacustri, nonché per la valorizzazione e promozione di attività compatibili con l'area in cui insiste il Lago di Montepulciano.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Consiglio Provinciale in quanto la Provincia di Siena ha concesso, ai Comuni di Montepulciano e di Chiusi, la concessione del diritto esclusivo di pesca.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7 del 3 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento attuativo n. 54/r del 22.8.2005.